



COMUNE DI PISA

Direzione 02 - Ufficio Gare

In qualità di SA qualificata che agisce come ausiliaria per conto terzi

Allegato Disciplinare Det. D02 del 29.06/2026

DISCIPLINARE DI GARA

GARA START n. 025934-2026 PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE E RECUPERO FUNZIONALE DELL'IDROVIA PISA - LIVORNO, NOTA COME CANALE DEI NAVICELLI (PTLLPP 2026/P418) ai sensi degli art. 71, 43, 107 e 108 del DLGS 36/2023 e smi FINANZIATA CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO STATALE EROGATO DA MIT AI SENSI DELL'ART. 5 C.4 QUATER DL 89/2024 CONV IN L 120/2024 – TERZA ANNUALITA' 2026

Lotto Unico

CIG: XXXXXX

CUP: J57F24000060001

CPV prevalente LAVORI: 45247100-1– Lavori di costruzione per vie di navigazione

Importo totale massimo stimato a base d'asta comprensivo di importi non ribassabili: 7.284.676,68

Sommario

PREMESSE.....	4
1. LA PIATTAFORMA	7
1.1 piattaforma di approvvigionamento digitale.....	7
1.2 Dotazioni tecniche.....	8
1.3 Identificazione	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	9
2.1 Documenti di gara	9
2.2 Chiarimenti.....	10
2.3 Comunicazioni.....	11
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	11
3.1 Durata	12
3.2 Revisione dei prezzi	12
3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione	13
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	13
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	14
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	16
6.1 Requisiti di idoneità professionale	16
6.2 Requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnica e professionale.....	16
6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	17
6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI	18
7. AVVALIMENTO	18
8. SUBAPPALTO.....	20
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	21
9.1 Obblighi sull'applicazione dei contratti collettivi.....	21
9.2 Pari opportunità di genere/generazionali e di inclusione lavorativa	22
10. GARANZIA PROVVISORIA	23
11. SOPRALLUOGO	28
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	28
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	28
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta	29
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	31
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	33

15.1 Domanda di partecipazione	34
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14	37
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	37
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	38
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	39
15.6 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	41
16.OFFERTA TECNICA.....	42
17. OFFERTA ECONOMICA	43
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	45
18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	46
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	47
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	47
Sedute di gara.....	47
Inversione procedimentale	48
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	49
22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE	49
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	50
24. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E STIPULA DEL CONTRATTO	51
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	52
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	53
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	53
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	54
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	54

PREMESSE

Con determinazione a contrarre di Port Authority prot. n. 698/2026, della SA delegata D12 n. 1168/2026 e determinazione D02 adottata in data odierna, in materia di approvazione del presente Disciplinare di gara, è indetta una procedura aperta effettuata con modalità telematica per l'affidamento di appalto di lavori sopra soglia ai sensi degli artt. 43, 59, 71, 107 e 108 D.lgs 36/2023 e smi (di seguito anche Codice) con oggetto:

PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE E RECUPERO FUNZIONALE DELL'IDROVIA PISA - LIVORNO, NOTA COME CANALE DEI NAVICELLI (PTLLPP 2026/P418) ai sensi degli art. 71, 43, 107 e 108 del DLGS 36/2023 e smi FINANZIATA CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO STATALE EROGATO DA MIT AI SENSI DELL'ART. 5 C.4 QUATER DL 89/2024 CONV IN L 120/2024 – TERZA ANNUALITA' 2026

TRATTASI DELLA TERZA ANNUALITÀ ANNO 2026 DI INTERVENTO FINANZIATO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MEDIANTE CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 4 QUATER DEL D.L. 89/2024 CONV IN L.N. 120/2024 PPI 2025/P417) ai sensi degli art. 43,59, 71, 107, 108 del DLGS 36/2023 e smi.

LA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO VIENE SVOLTA DAL COMUNE DI PISA PER CONTO DI PORT AUTHORITY DI PISA SRL

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica certificata accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

CIG xxxxxxxxxx

CUP J57F24000060001

CPV 45247100-1. Lavori di costruzione per vie di navigazione

L'affidamento avviene mediante procedura aperta di cui all'art.71 del D.Lgs 36/2023 avvalendosi della facoltà di inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023.

VISTO l'art. 5, comma 4-quater, del decreto-legge 29 giugno 2024 n. 89, aggiunto in sede di conversione dalla legge 8 agosto 2024 n. 120, che prevede: "Ai fini del completamento delle opere di consolidamento delle sponde e di recupero funzionale dell'idrovia Pisa-Livorno, nota come Canale dei Navicelli, è concesso al comune di Pisa un contributo straordinario di 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il comune di Pisa procede alla realizzazione delle opere di completamento infrastrutturale attraverso la società partecipata Port Authority di Pisa s.r.l. ...omissis"

PRESO ATTO che con determinazione a contrarre D12 n. 1168/2026 a titolo di elementi essenziali della procedura di gara viene disposto:

a) la procedura di gara verrà esperita da parte della competente Direzione 02 - Gare, mediante utilizzo della piattaforma di e-procurement START, con accesso al Sistema con il profilo di

"Responsabile e-procurement", previa nomina su START da parte del RUP, con la precisazione che l'acquisizione del CIG, la conferma della pubblicazione della gara fino al provvedimento di aggiudicazione, avverrà mediante l'accesso al sistema START da parte della responsabile della procedura di affidamento della D02- Gare RUP con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS;

b) la durata dell'esecuzione dei lavori, fatte salve riduzioni temporali stabilire in base a criteri premiali, è stabilito in 378 (trecentosettantotto) giorni naturali e successivi previsti dal cronoprogramma, decorrenti dalla data di consegna lavori, che potrà avvenire anche mediante procedure di urgenza di cui all'art. 17 c.9 del Dlgs 36/2023 e s.m.i, precisando che la durata indicata nel CSA in 380 giorni è da intendersi recessivo rispetto al cronoprogramma dei lavori;

c) allo schema di contratto in fase di stipula, potranno essere apportati gli opportuni adeguamenti, modifiche e integrazioni ritenuti necessari, utili a recepire le clausole essenziali e le migliorie offerte;

d) in base a quanto previsto del vigente codice, la stazione appaltante richiede le garanzie provvisorie per la presentazione dell'offerta, per come previsto dal Disciplinare di gara

e) nell'intento di armonizzare il principio della massima concorrenza con quello della massima tempestività, le offerte saranno esaminate seguendo l'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 co. 3 del D.lgs. 36/23, anche in caso di ricezione di una sola offerta, limitando i controlli solo sul concorrente vincitore in linea con lo Schema di Bando tipo n. 1/2023 secondo aggiornamento 2026 e con i contenuti della relativa Relazione illustrativa;

f) lo svolgimento delle verifiche per conto della stazione appaltante, sul possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati in fase di gara dall'operatore economico che risulterà aggiudicatario, utilizzando il fascicolo virtuale dell'operatore istituito su ANAC, saranno svolte dalla SA qualificata ai fini della successiva aggiudicazione da comunicare a Port Authority di Pisa ed ai concorrenti ai sensi dell'art 90 ai fini della successiva stipula del contratto a cura di Port Authority di Pisa srl;

g) la Stazione appaltante in ordine ai requisiti di ordine generale che comportano l'esclusione in modo non automatico previsti dall'art. 95 del Dlgs n. 36/2023, si riserva di procedere all'esclusione previo contraddittorio esperito con l'impresa attuando la disciplina prevista dal vigente codice dei contratti e dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;

h) in conformità all'art. 108, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto entro il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte;

i) la Stazione Appaltante e la Port Authority si riservano di procedere all'esecuzione d'urgenza del contratto ai sensi dell'art. 17 c. 9;

j) non è previsto sopralluogo obbligatorio ai fini della partecipazione, dal momento che le aree interessate sono disponibili in libero accesso;

k) in caso di subappalto le prestazioni dei lavori subappaltabili dovranno essere espressamente dettagliate dal concorrente nel DGUE, in conformità all'art. 119 comma 4 lett. c). Per quanto non previsto si rinvia integralmente all'art. 119 del Dlgs n.36/2023;

l) sono altresì individuate, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, le seguenti clausole essenziali del contratto:

1) l'aggiudicatario si impegna a fornire tutti i dati richiesti dalla Stazione Appaltante ai fini della rendicontazione dell'intervento al fine di ottemperare agli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo richiesti dall'Ente finanziatore relativamente alle informazioni inerenti alle procedure di affidamento, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria. L'aggiudicatario si impegna, altresì, a produrre tempestivamente su semplice richiesta, qualsiasi documentazione utile alle verifiche che saranno

espletate dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento e altri Enti titolari o incaricati delle attività di controllo relative ai progetti finanziati compreso visite e ispezioni dei luoghi e lavori concernenti l'investimento finanziato, nonché tutte le verifiche che saranno ritenute opportune.

2) l'aggiudicatario si impegna a tenere conto, nella esecuzione dei lavori, di tutte le prescrizioni e di eventuali pareri richiesti dal RUP;

3) L'operatore affidatario si impegna al rispetto del vigente codice di comportamento adottato dal Comune di Pisa, nonché delle linee guida Anac approvate con delibera n. 177/2020, ad adeguarsi agli adempimenti stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 20/06/2024 ed eventualmente di quello adottato da Port Authority di Pisa Srl e ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice;

4) l'affidatario si impegna alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma delle attività, e della offerta di anticipazione, a quanto previsto in merito dal capitolato speciale di appalto e dalla presente determinazione relativamente alle scadenze stabilite dall'Ente finanziatore in considerazione che ritardi nell'avvio e nell'esecuzione del contratto possono determinare la sospensione o la revoca del contributo, consapevole che il mancato rispetto degli impegni sulle tempistiche per cause a lui imputabili, potrà eventualmente comportare, oltre all'applicazione delle penali previste da Capitolato, anche la risoluzione del contratto e le conseguenti azioni di rivalsa da parte del Comune di Pisa o della Port Authority di Pisa srl nei confronti del contraente/aggiudicatario inadempiente;

PRESO ATTO che, ai sensi degli artt. 27 e 84 del D.Lgs n. 36/2023, nonché a norma della Delibera ANAC n. 263/2023, al fine di soddisfare gli obblighi di pubblicità legale, il bando di gara è pubblicato per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) sulla piattaforma ANAC per la pubblicità legale (gratuita) degli atti (PVL – Pubblicità a valore legale) nel rispetto dei termini di cui all'articolo 84 del codice e sul sito istituzionale dell'Ente (sezione Bandi e Contratti di Amministrazione Trasparente);

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Pisa [codice NUTS ITI17]

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Nuovo Codice d.lgs. 36/2023, è:

per la Stazione Appaltante delegata: Ing. Davide Bonicoli del Comune di Pisa email. d.bonicoli@comune.pisa.it

La **Responsabile del procedimento per la fase di affidamento**, con riferimento alle comunicazioni relative alle esclusioni dalle gare ed alla comunicazione della graduatoria finale di gara con indicazione della migliore offerta non anomala, con delega anche ai sensi all'art. 7 dell'Allegato I.2 lett. d) del Codice è la funzionaria E.Q. ufficio Atem Gas, Supporto Giuridico e ai Rup, Gare, Dott.ssa Alessia Masini, a.masini@comune.pisa.it.

Si precisa che ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs n. 36/23, in caso di contrasto o contraddittorietà nei contenuti della documentazione di gara prevalgono le disposizioni inserite nel presente Discipinare in quanto legge speciale di gara.

1. LA PIATTAFORMA

1.1 PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) denominato "Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana", in sigla START, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>.

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato: Norme tecniche <https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/normetecniche.pdf>

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante ... [indicare il link], unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; NB: ad oggi è possibile l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma START. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o

attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate chiamando il seguente numero telefonico 02 8148 0761 e/o scrivendo all'indirizzo email: start.oe@accenture.com.

Istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa <https://start.toscana.it/site-references/instruction>

Le imprese concorrenti sono altresì tenute a consultare:

- il Manuale Creazione Utenti al seguente link:

https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale_Creazione_Utenti.pdf

- il Manuale Multiutenza Operatore Economico al seguente link:

https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale_Multiutenza_operatore_economico.pdf

al fine di poter partecipare correttamente alle procedure di gara in base alla propria organizzazione aziendale, permettendo in tal modo il regolare invio della "Scheda partecipanti" all'ANAC e la conseguente creazione del FVOE 2.0 per il controllo dei requisiti di gara generali e speciali in ossequio alle norme del vigente codice appalti sulla digitalizzazione dei contratti pubblici di cui agli art. 2 c.3, 21, 24, 25, 26, 99 del Dlgs n. 36/2023.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

la documentazione indicata nella determinazione a contrarre della SA qualificata delegata da Port Authority di Pisa Det D12 n.1168/2026 e già approvata con D.12 n.910/2026, visionabile e scaricabile al

link:

<https://www.dropbox.com/scl/fo/xfhjh00kjuil4e8oe89a/AEPOz8CknFkn9LiPG06Od6k?rlkey=vkuxyaz6vqo39ain99boe1t15&st=z9tpan4r&dl=0>

comprensiva degli allegati A1 Requisiti di partecipazione e Alle A2 Criteri di valutazione

Ed inoltre

1. le istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa reperibili al link: <https://start.toscana.it/site-references/instruction>
1. la domanda di partecipazione generata dalla piattaforma START
2. il Bando di gara generato dalla piattaforma START e pubblicato automaticamente su Anac nella sezione <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it> in esecuzione degli articoli 27, 85 del Dlgs n.36/2023 secondo le regole indicate dalla delibera Anac n263/2023;
3. il presente Disciplinare di gara;
4. *il Modulo "DGUE" in formato elettronico generato dal sistema telematico START, secondo le specifiche rilasciate da Agid;*
5. il Modulo A.1.a Dichiarazioni integrative obbligatorie per tutti i soggetti a prescindere dalla forma giuridica di partecipazione;
6. il Modulo A.2.a Dichiarazioni integrative in caso di RTI e consorzi stabili, ordinari GEIE, reti di imprese, coassicurazioni;
7. il Modulo A.2.b Dichiarazioni integrative per ausiliaria;
8. Modulo "Accesso";

9. Modulo Consenso trattamento dati fascicolo_art.35 co.5bis;
10. Modulo Documento Identità per dichiarazioni sostitutive;
11. Modello C - Modulo Sicurezza (eventuale in caso di aggiudicazione);
12. Modulo Dichiarazione Titolare Effettivo

13. Modulistica predisposta per la presentazione dell'offerta tecnica relativa al subcriterio 4.1 impegno ad assumere, facendo presente che per i restanti criteri non sono presenti moduli messi a disposizione della Stazione Appaltante. Occorre pertanto fare riferimento al documento criteri e procedure di valutazione allegato A1 al presente disciplinare.
Per la parte di offerta in BIM (rif. Sub Criterio 4.2), i concorrenti potranno presentare l'eventuale offerta tecnica in BIM presentando obbligatoriamente la propria OGI consistente nella propria offerta di capitolato informativo (OGI), su carta intestata declinata sulla base delle richieste riportate nell'allegato A e nel capitolato informativo BIM posto a base di gara;
14. Offerta economica (generata obbligatoriamente su START);
15. Modello facsimile costo manodopera (eventuale nell'ipotesi di giustificazioni);

Si precisa che **la domanda di partecipazione, l'offerta economica e il DGUE** sono generate direttamente dalla piattaforma START.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della piattaforma START ed anche sulla rete civica comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti" – Atti e documenti relativi alle singole procedure e link alla BDNCP" (inserendo l'oggetto della gara o il CIG per annualità 2026) in conformità alla delibera ANAC 264/2023 come modificata dalla delibera n.601/2023.

Si fa presente che in caso di discordanza tra i contenuti dei Documenti di gara caricati sulla procedura START prevale quanto indicato nel presente Disciplinare di Gara e nei relativi allegati.

Si ricorda che per la presente procedura l'operatore economico è tenuto a rispetto del Codice di comportamento del comune di Pisa del GC n.152 del 20/06/2024 reperibile al seguente link:
<https://www.comune.pisa.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti **da inoltrare entro e non oltre il 26/08/2026**, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata ai chiarimenti, mediante la funzione "**Richiesta chiarimenti**", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti, formulate in tempo utile da parte degli operatori economici, **verranno rese di norma entro il 31/08/2026**, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara su START e sul sito istituzionale dell'Ente.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Nel rispetto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, la stazione appaltante non suddivide l'appalto in lotti funzionali in quanto le opere in oggetto si configura come intervento unitario, non suddivisibile in lotti, in quanto trattasi di un unico intervento funzionale che prevede la realizzazione di tratti di contigui e funzionalmente connessi;

L'importo complessivo del contratto da porre a base di gara in termini di importo stimato ammonta a **€ 7.284.676,68** comprensivi degli oneri di sicurezza come risulta dal seguente quadro economico:

Cat.	Cod. cat.	Descrizione lavorazioni	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni soggette a ribasso	Incidenza manodopera % di massima	Codici ATECO	Codice CPV	Totali categoria
P	OG8	Lavori a misura	€ 7.222.254,99	6,99%	42.91.00	45247100-1	€ 7.222.254,99
		Oneri per la Sicurezza	€ 62.421,69				€ 62.421,69
totale							7.284.676,68 €

P = categoria prevalente		OG8
--------------------------	--	-----

Si evidenzia che l'Impresa, ove non fosse qualificata in proprio, dovrà subaffidare il servizio di Bonifica bellica a ditta specializzata B.C.M. per l'importo presunto di € 33.461,60.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che il progettista ha stimato pari a € 509.264,61.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: **CCNL Edilizia Industria il codice F012.**

L'appalto è finanziato con contributo straordinario statale ai sensi del comma 4-quater, art. 5 del decreto-legge 29 giugno 2024 n. 89, come aggiunto in sede di conversione dalla legge 8 agosto 2024 n. 120. Con Decreto n. 95 del 04/06/2025 trasmesso con nota protocollo 71534/2026 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione generale per il Mare, il Trasporto marittimo e per le Vie d'acqua interne, è stata disposta l'erogazione della seconda tranche di finanziamento relativa all'annualità in corso (2026).

3.1 DURATA

La durata massima del contratto è stabilita in 378 giorni naturali consecutivi (come stabilito nell'allegato tecnico Cronoprogramma) decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla data di consegna lavori in caso di esecuzione anticipata dell'appalto ai sensi dell'art. 17 del DLGS 36/2023 nei modi e alle condizioni previste dall'art. 50 comma 6 del codice dei contratti, dopo l'avvenuta verifica in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 9 del CSA, sono previste sospensioni dei lavori programmate dal 15 febbraio al 31 agosto compresi per il rispetto delle prescrizioni dell'Ente Parco di Migliarino, S.Rossore e Massaciuccoli a tutela della riproduzione della fauna selvatica. Il loro rispetto, interrompendo la decorrenza del termine contrattuale, non produce ritardo né penale per l'Esecutore. Non produce altresì motivo di riserva alcuna da parte dello stesso.

Ai sensi dell'art. 17 del CSA sono previste penali per ritardo rispetto alla data di ultimazione lavori, nonché un premio di accelerazione qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto nel contratto, come disciplinato nell'articolo del CSA richiamato.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

Come specificato all'art. 7 e 8 del CSA, i prezzi sono stati rilevati Prezzario Lavori Regione Toscana 2026, pubblicato con delibera regionale 1676 del 11/12/2025. Ove non reperibili sul predetto Prezzario, con riferimento a Prezzari autorevoli come quelli della limitrofa regione Emilia Romagna o di ANAS.

I costi della sicurezza di cui al P.S.C., non soggetti a ribasso, sono anch'essi computati nel dettaglio secondo quanto stabilito dal D.lgs. 81/2008 e adottando i prezzi del Prezzario Lavori Regione Toscana 2026, ove disponibili.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3 per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Per effetto delle nuove previsioni, introdotte dal D.lgs 209/2024, indicate al novellato art. 60 ed al nuovo allegato II.2-bis si rende opportuno stabilire fin d'ora che nell'ipotesi di ricorso di riconoscimento della revisione prezzi, questa stazione Appaltante opta per il metodo di tabella C declinato nell'Allegato II.2-bis.

Si rinvia in particolare quanto stabilito all'art.8 del capitolato speciale di appalto.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Preso atto del Quadro economico approvato, che non prevede opzioni contrattuali in incremento, ai sensi dell'Art. 120 c.9 del Codice se in corso di esecuzione si rendesse necessaria una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore tale diminuzione e l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale,
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Per la presentazione al presente appalto sono previste specifiche condizioni di partecipazione, alcune delle quali a pena di esclusione, dovute al rispetto nella disciplina introdotta col D.lgs 209/2024, tra le quali il rispetto della parità di genere relative all'art. 57 comma 2 bis e art. 1 c.1 allegato II.3. Tali condizioni, in generale, si trasformano anche in impegni e dichiarazioni dell'offerente con la sottoscrizione della modulistica di gara da presentare obbligatoriamente.

Pertanto sono esclusi dalla procedura di gara:

- gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale

trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti speciali di idoneità, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali, indicati di seguito.

Ai sensi dell'articolo 99 del codice la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli operatori economici avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice. Gli operatori economici sono tenuti ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara di cui all'art 100 c.3 del vigente Codice.

Per l'operatore economico di altro stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri stati membri di cui all'allegato II.11 del codice D.Lgs. 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO – FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali riferibili alle

lavorazioni previste nel quadro economico per come disciplinate dall'art. 100 c.4 del vigente Dlgs n.36/2023 ed in particolare dall'allegato II.12 art. 2 con riferimento alle seguenti categorie:

Lavorazioni rientranti nella categoria OG8:

possesso di attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG8 per classifica adeguata ai lavori da assumere indicati nel quadro economico.

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)	
		In cifre	%
OG8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (compresi oneri di sicurezza)	€ 7.284.676,68	100,00

Il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura viene dichiarato dal concorrente tramite indicazione della attestazione SOA in corso di validità ed idonea in relazione alla categoria e classifica dei lavori.

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale: Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto: – da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo; – da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale: i requisiti devono essere posseduto dal raggruppamento nel complesso. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Si rammenta che i suddetti requisiti speciali di partecipazione devono sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

La comprova del requisito, è fornita mediante la produzione di documenti digitali con valore di originale oppure copia in pdf con dichiarazione sostitutiva di copia conforme all'originale dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, dalle fatture prodotte nei confronti della committenza privata con le indicazioni dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Ai fini del possesso del requisito possono in generale ritenersi assorbenti attestazioni/certificazioni riguardanti, al di là dell'inquadramento contrattuale da cui scaturiscono, prestazioni riconducibili per tipologia e contenuto a quelle oggetto dell'appalto, specificandone l'importo.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'art. 104 c. 12, come modificato dal DLgs 209/2024 nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso

centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Per quanto riguarda i requisiti relativi a titoli di studio e/o professionali richiesti o le esperienze professionali pertinenti richieste, il concorrente, ai sensi dell'art. 104 c.3 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di **dieci** giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto [impresa ausiliaria (avvalimento)] deve indicare nel DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti.

L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio DGUE;
- rendere, utilizzando l'apposito modello A.2.b), disponibile nella documentazione di gara, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente;
- dichiarare nel DGUE e, se oggetto di avvalimento, nel contratto il possesso dell'attestazione SOA in corso di validità.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione della stazione appaltante, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 a cui si rimanda integralmente per quanto non previsto.

Resta fermo che risulta nullo l'eventuale accordo con il quale venga affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, **in modo dettagliato le specifiche lavorazioni che intende subappaltare**, ai sensi dell'art. 119 c. 4 del Codice. **In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.**

Nel caso di subappalto, pertanto, l'operatore economico dovrà indicare nella sezione D della parte II del DGUE i lavori o la parte di essi che intende con indicazione delle relative percentuali

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare i medesimi lavori/prestazioni e la medesima quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti gli operatori economici per i quali ricorrano i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del DLgs n. 36/2023;

L'affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti. L'appaltatore è tenuto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali ovvero l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del DLgs n. 36/2023.

L'esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore, di cui al comma 10, articolo 119, del vigente Codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 119 così come modificato dal D.lgs 209/2025 i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta (nel DGUE) una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. **Pertanto il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento**

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

A norma dell'art. 57 del Codice, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al par. 3 oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

A norma dell'art. 102 del Codice, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, l'aggiudicatario si impegna a garantire:

- a) la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

9.1 OBBLIGHI SULL'APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nella determinazione a contrarre ovvero il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto individuato in conformità con quanto indicato all'art.11 comma 1 del codice e all'Allegato 1.01 al Codice, che è il seguente: CCNL Edilizia e Industria codice CNEL F012

riferito alla categoria prevalente OG8. In alternativa, l'aggiudicatario potrà indicare nella propria offerta l'applicazione di differente contratto collettivo purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante per i propri lavoratori e per quelli eventualmente impiegati in subappalto.

La stazione appaltante acquisisce:

- la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;
- oppure

- la dichiarazione di equivalenza delle tutele che la S.A. verifica con le modalità di cui all'articolo 110 del D.lgs n. 36/2023 (in conformità all'allegato I.01).

9.2 PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE/GENERAZIONALI E DI INCLUSIONE LAVORATIVA

Nel rispetto dei principi dell'Unione europea ed ai sensi dell'art. 57 e del Dlgs 36/2023, in attuazione del DM 20 Giugno 2023 oltreché delle linee guida adottate da questo Ente con delibera di Giunta n. 4 del 16.01.2025 sono inserite specifiche clausole sociali orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, tenuto conto della tipologia di intervento:

A) OBBLIGHI ASSUNZIONALI (Art 1 co 4 allegato II.3 d.lgs36/2023)

L'aggiudicatario si impegna a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare, per le eventuali nuove assunzioni:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sottoscrivendo l'apposito Modulo A.1.a messo a disposizione dalla SA.

B) RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE (Art 1 co 1 allegato II.3 d.lgs36/2023) - PER OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO OLTRE 50 DIPENDENTI

Qualora ricorra la casistica: l'operatore economico dovrà rilasciare apposita dichiarazione mediante il modello "Allegato A.1.a", allegando l'ultimo rapporto sulla situazione del personale e attestazioni indicate al presente articolo)

Gli operatori economici **con più di 50 dipendenti** tenuti alla redazione del **rapporto sulla situazione del personale**, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda** di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Art 1 co 1 allegato II.3

C) ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI CONSEGNA DELLA RELAZIONE DI GENERE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE PER OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO PARI O SUPERIORE A 15 E NON SUPERIORE A 50 DIPENDENTI (ART 1 CO 2 ALLEGATO II.3 D.LGS 36/2023)

(Qualora ricorra la casistica: rilasciare dichiarazione di impegno mediante il modello "Allegato A.1.a")

Gli operatori economici che occupano un **numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **sono tenuti entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni** e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di

categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera/al consigliere regionale di parità. (Art 1 co 2 allegato II.3 D.LGS 36/2023).

D) ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E RELAZIONE ASSOLVIMENTO OBBLIGHI ART. 17 L. 68/99 (Art 1 co 3 allegato II.3)

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono, altresì, tenuti a consegnare, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68**, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Sono previste applicazioni di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 4 pari allo 0,6 ‰ dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo, fino ad un totale massimo del 20% di detto importo (art.1 co.6 decreto 20 giugno 2023). La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

La relazione di genere, il rapporto sul personale e la relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, fornite alla stazione appaltante, saranno pubblicate sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 36/2023, e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegate per le pari opportunità e la famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata a pena di esclusione da una garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Dlgs n. 36/2023, pari al 2% e precisamente di importo pari a € 147.000,00 al fine di poter avere il diritto di escutere la cauzione provvisoria nei casi previsti dalla legge, dato l'elevato importo dei lavori posti a base di gara ed a garanzia del puntuale rispetto di quanto dichiarato dal concorrente in sede di offerta, trattandosi anche di progetto finanziato.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Dlgs n.36/2023.

L'importo della garanzia è di importo pari a:

	Valore complessivo dell'appalto	€ 7.284.676,68
	Importo cauzione o fideiussione (2%)	€ 145.693,53

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

A titolo puramente esemplificativo si riporta la seguente tabella relativa alle riduzioni della garanzia ammissibili ai sensi dell'art.106 c. 8 e di quanto disposto nella determinazione a contrarre:

1)	Importo cauzione ridotta del 30% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (NON CUMULABILE CON LA RIDUZIONE DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO 2)	€ 101.985,47
2)	Importo cauzione o fideiussione ridotto del 50% non cumulabile con quella di cui al primo periodo , nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese (NON CUMULABILE CON LA RIDUZIONE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1)	€ 72.846,77
3)	Importo della garanzia è ridotto del 10%, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo , quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.	€131.124,18
4)	<p>20% CHE SI CUMULA CON LE PRECEDENTI</p> <p>Importo cauzione ridotta del 20% in caso di possesso di almeno una delle certificazioni indicate all'All. II.13 del Dlgs 36/2023, ulteriore rispetto a quella eventualmente indicata per ottenere la riduzione di cui al punto 1)</p> <p>Importo cauzione ridotta del 20% in caso di possesso di almeno una delle certificazioni indicate all'All. II.13 del Dlgs 36/2023, cumulabile con la riduzione col punto 2)</p> <p>Importo cauzione ridotta del 20% in caso di possesso di almeno una delle certificazioni indicate all'All. II.13 del Dlgs 36/2023, cumulabile con la riduzione col punto 3)</p>	<p>(Riduzione 30%+20%):</p> <p>€ 81.588,38</p> <p>(Riduzione 50%+20%):</p> <p>€ 58.277,41</p> <p>(Riduzione 10%+20%):</p> <p>€ 104.899,34</p>

A titolo di esempio:

Caso di operatore economico sia PMI ed in possesso di certificazione ISO 9001: si possono applicare le riduzioni di cui al punto 2) e 4)

Caso di operatore economico NON PMI ma in possesso di certificazione ISO 9001: si può applicare solo la riduzione di cui al punto 1)

Caso di operatore economico NON PMI ma in possesso di certificazione ISO 9001 e EN 45001: si possono applicare le riduzioni di cui al punto 1) e 4)

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante bonifico presso Tesoreria del Comune di Pisa – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.- codice IBAN IT 77 W 01030 14000 00000 8900084 con causale la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta per la procedura aperta relativa all’affidamento **PROCEDURA APERTA PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE E RECUPERO FUNZIONALE DELL’IDROVIA PISA - LIVORNO, NOTA COME CANALE DEI NAVICELLI (PTLLPP 2026/P418)** ai sensi degli art. 71, 43, 107 e 108 del DLGS 36/2023 e smi FINANZIATA CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO STATALE EROGATO DA MIT AI SENSI DELL’ART. 5 C.4 QUATER DL 89/2024 CONV IN L 120/2024 – ANNUALITA’ 2026 - CIG _____ e provvedere al pagamento riferito all’importo del lotto di riferimento con il relativo CIG.

Si precisa che il deposito è infruttifero.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti, dalla ricevuta del versamento o dalla quietanza attestanti rispettivamente l’avvenuto deposito o il versamento in tesoreria dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio e l’impresa mandataria.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, a tal fine, la garanzia è corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio corredata da documento del firmatario con la quale il soggetto firmatario per conto del garante attesta tale condizione.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia e le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte preferibilmente in originale informatico, sottoscritto digitalmente dal concorrente e dal garante o in altre forme previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se

sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del **50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche;
- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente

d. Riduzione del **20%** in caso di possesso di almeno una delle certificazioni indicate all'Al. II.13 del Dlgs 36/2023, **ulteriore** rispetto A QUELLA EVENTUALMENTE INDICATA PER OTTENERE LA RIDUZIONE DI CUI al primo capoverso del citato art 106 c. 8 (ovvero certificazioni della serie UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC17000, UNI CEI ISO 9000). Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b) e c)

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice:

A) il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale (FVOE);

B) il concorrente dichiara nel DGUE (Parte II) la qualifica di PMI e compila il modello A.1.a con i dati relativi al numero di addetti, al fatturato e al bilancio, riscontrabili sulla visura camerale aggiornata;

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo ai fini della partecipazione, dal momento che le aree interessate sono disponibili in libero accesso.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC Delibera n. 524 del 22 dicembre 2025 al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Non risultando l'Ufficio Gare espressamente delegato ad operare sul FVOE, si richiede al concorrente a titolo di fattiva collaborazione, di inserire sulla piattaforma la scansione digitale della ricevuta del pagamento al momento della presentazione dell'offerta.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 07/09/2026, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file. La Piattaforma accetta preferibilmente, per i documenti di testo, file con i formati PDF/ - PDF/A.pdf e PDF.P7M.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate nell'art. 1 e nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana" (consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>), di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella piattaforma.

L'**OFFERTA** composta da:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

B) OFFERTA TECNICA

C) OFFERTA ECONOMICA

Per effetto dell'inversione delle buste effettuata ai sensi dell'art. 107 comma 3 del dlgs n 36/2023, la Commissione appositamente nominata dopo la scadenza per la presentazione delle offerte procederà ad esaminare la busta tecnica (busta B) poi quella economica (busta C), simulando la classifica finale di gara, infine procederà ad aprire la busta amministrativa (busta A) delle offerte non anomale classificate come prima e come seconda in graduatoria.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Si precisa che:

- L'ora di riferimento per l'inizio e la fine delle fasi di gara è esclusivamente quella del sistema START, e non altre;
- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio;
- la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione. Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema Start inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzo;
- l'offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle stesse;
- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l'offerta inviata;
- una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DOCUMENTI NEL SISTEMA

Per la presente procedura, la dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB. I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

PDF/ - PDF/ A e per i documenti di testo;

PDF /A e JPG per le immagini.

La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, "O.E", è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica, alla domanda di partecipazione.

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore. In tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione su Start e la domanda viene generata su Start. Premesso che ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencate dal Disciplinare e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli elencati nelle premesse del Disciplinare, si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario,
in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Con riferimento alla "Documentazione amministrativa" il concorrente dovrà inserire attraverso il Sistema Start, seguendo le istruzioni di cui al presente link [https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale d uso per gli Operator i Economici per l utilizzo della piattaforma START v6 02042025.pdf](https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale_d_uso_per_gli_Operator_i_Economici_per_l_utilizzo_della_piattaforma_START_v6_02042025.pdf):

1. domanda di partecipazione (generata dal sistema);
2. il Modulo "DGUE" in formato elettronico generato dal sistema telematico START, secondo le specifiche rilasciate da Agid;
3. eventuale procura;
4. Garanzia provvisoria;
5. *[Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106 co. 8 del Codice]* copia delle certificazioni e dei documenti che giustificano la riduzione dell'importo della garanzia qualora non già presenti nel fascicolo virtuale;
6. comprova pagamento imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/1972;
7. dichiarazioni integrative su modelli: A.1.a, A.2.a e A.2.b;
8. modulo Accesso;
9. Modello Dichiarazione sostitutiva – documento di identità
10. ricevuta di pagamento del contributo ANAC;
11. documentazione in caso di avvalimento;
12. documentazione per i soggetti associati;
13. Modulo Dichiarazione Titolare Effettivo

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AVVERTENZA: Si fa presente che la domanda di partecipazione generata dalla piattaforma START non è attualmente aggiornata alle disposizioni del D.Lgs 36/2023, pertanto:

- il campo relativo alla dichiarazione dei nominativi relativi ai soggetti cessati non deve essere compilato.
- l'indicazione di ulteriori soggetti previsti dall'art. 94 c.3 del Codice (amministratori del socio unico persona giuridica, amministratori di fatto) non presenti in domanda devono essere comunque rese nel DGUE del concorrente;
- i richiami relativi al D.Lgs 50/2016 e al DPR 207/2010 sono da intendere riferiti ai corrispondenti artt. e allegati del D.Lgs 36/2023.

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico con le modalità indicate nel presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni:

- indicazione per quale lotto l'operatore economico concorre;
- la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (consorzio ordinario, RTI, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE);
- i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, etc.) richiesti dal sistema telematico dell'operatore economico, tra cui l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui saranno inviate le comunicazioni;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice;
- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nella determina a contrarre e relativi allegati, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato descrittivo e prestazionale e nei suoi eventuali allegati.

La domanda di partecipazione, generata dal sistema telematico contiene, inoltre, le seguenti dichiarazioni:

- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare - in tale ultimo

caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità;

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema Start come precisato dal presente disciplinare, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire** la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- **Generare** il documento "domanda di partecipazione" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore (o curatore fallimentare nei casi indicati) del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **Inserire** nel sistema il documento "domanda di partecipazione" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Gli operatori economici devono verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema.

Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "*Modifica*" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

Nel caso di consorzio di cooperative e o tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, inoltre il consorzio deve:

1. **compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", **specificando la tipologia di consorzio e indicando le consorziate per le quali concorre alla gara**;
2. firmare digitalmente la "*domanda di partecipazione*" generata dal sistema;
3. qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione". La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

La mandataria deve verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta:
 1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;

2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
 3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto del contratto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad essi riferiti;

Pertanto la domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte, ai sensi del D.Lgs.n.82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico. In particolare:
 - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

In tali casi il bollo è, però, dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

La suddetta documentazione deve essere inserita sul sistema telematico, nell'apposito spazio, in caso di forma associata a cura della del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente inserisce a sistema nell'apposito spazio:

- a) l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio;

ovvero

b) copia informatica conforme all'originale della procura firmata digitalmente dal notaio;

oppure

c) nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Modalità di pagamento del bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in Raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo (o figure assimilate), il bollo è dovuto solo dalla mandataria o capogruppo.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in forma digitale attraverso il sistema START secondo le specifiche rilasciate da Agid. Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico, attestante l'assenza dei motivi di esclusione, nonché il possesso dei requisiti speciali previsti dal presente disciplinare.

Per la compilazione del presente documento si rinvia al manuale recentemente pubblicato, reperibile al seguente link:
[https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Caratteristiche e guida all'utilizzo del form on line DGUE.pdf](https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Caratteristiche_e_guida_all_utilizzo_del_form_on_line_DGUE.pdf)

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara: le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o all'adozione del provvedimento.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati (tramite compilazione del modello A.1.a)
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega: Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta ai sensi dell'art. 104 comma 3 del Codice, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica. L'eventuale anticipazione del contratto di avvalimento in sede di

documentazione amministrativa, qualora nello stesso siano inserite le condizioni migliorative valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, comporta l'esclusione dalla gara.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

PER I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI O GEIE NON ANCORA COSTITUITI

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le lavorazioni e la percentuale delle stesse, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

PER LE AGGREGAZIONI DI RETISTI: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni e percentuali di esse, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

PER LE AGGREGAZIONI DI RETISTI: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA È PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle lavorazioni e percentuali di esse, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA O SE LA RETE È SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OVVERO, SE L'ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI, PARTECIPA NELLE FORME DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO O COSTITUENDO

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle lavorazioni e percentuali di esse, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUENDO:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le lavorazioni e percentuali di esse, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

PER I CONSORZI STABILI

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - b) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

c) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

c) di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

PER CONSORZI DI CUI ALL'ART. 65, COMMA 2, LETT. B) E C) DEL CODICE

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

b. di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

b. di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

15.6 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.6.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE E DICHIARAZIONI ULTERIORI (PER CIASCUNO DEI SOGGETTI PARTECIPANTI SINGOLARMENTE, IN RTI E PER CONSORZI ORDINARI) - MODULO A.1.A

Il concorrente a prescindere dalla forma giuridica di partecipazione è tenuto a rendere le dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, tramite il **modulo A.1.a che deve essere presentato da tutti i soggetti partecipanti a qualsiasi titolo, costituente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara** che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

15.6.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE IN CASO DI RTI E CONSORZI ORDINARI - MODELLO A.2.A

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti o costituendi, **in aggiunta al modello A.1.a (che dovrà essere compilato da tutti i soggetti partecipanti a qualsiasi titolo)**, il concorrente, nella persona del legale rappresentante o procuratore, **dovrà inoltre compilare e firmare digitalmente il modello A.2.a**; tale modello dovrà essere altresì sottoscritto digitalmente da tutti gli operatori economici facenti parte del concorrente riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico START nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

15.6.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER CONSORZI DI CUI ALL'ART.65 C.2, LETT. B) E C) E IMPRESA AUSILIARIA MODULO A.2.B

Sempre **in aggiunta al modello A.1.a (che dovrà essere compilato da tutti i soggetti partecipanti a qualsiasi titolo)**, ciascuno dei suddetti concorrente inserisce sul Sistema telematico START, negli appositi spazi, le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, tramite il **Modulo A.2.b**, da parte del Consorzio, da ciascuna delle consorziate esecutrici e dall'ausiliaria, in caso di avvalimento. Tale modello A.2.b, dovrà essere compilato dal consorzio concorrente e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'eventuale consorziata esecuttrice. Nel caso di avvalimento il modulo A.2.b. dovrà essere compilato e firmato solo dall'impresa ausiliaria ed inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico.

Il concorrente nel caso in cui il DGUE e il modello A.2.b riferiti a consorziata esecuttrice, impresa ausiliaria siano compilati e firmati digitalmente da un procuratore inserisce a sistema nell'apposito spazio:

l'originale informatico firmato digitalmente dal notaio;

ovvero

copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura;

oppure

nel solo caso in cui dalla visura camerale della consorziata esecuttrice, dell'impresa ausiliaria, della cooptata risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la

dichiarazione sostitutiva resa e firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Altre dichiarazioni eventuali sono quelle relative al subappalto qualificante.

15.6.4 Modulo Dichiarazione Titolare Effettivo

Si precisa che, ai sensi della normativa antiriciclaggio, tutti gli operatori economici, fatta eccezione per le imprese individuali, hanno un titolare effettivo, che deve pertanto essere identificato e comunicato compilando il modulo messo a disposizione dalla SA.

15.6.5 Modulo Accesso

Qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, il concorrente, tramite il Modulo Accesso, *autorizza* la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara *oppure non autorizza*, la stazione appaltante a rilasciare copia integrale dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate e la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente punto costituiscono comunicazione ai sensi dell’art. 3 del DPR 184/2006 nonché articoli 35 e 36 del Dlgs n.36/2023.

A tal fine, nella busta tecnica, il concorrente potrà caricare su START anche una copia dell’offerta tecnica depurata dalle parti contenenti segreti tecnici e commerciali, ai fini dell’accessibilità della stessa, in caso di accesso agli atti.

ATTENZIONE: L’eventuale anticipazione di elementi DELL’OFFERTA TECNICA in sede di documentazione amministrativa, comporta l’esclusione dalla gara.

16.OFFERTA TECNICA

L’operatore economico inserisce tutta la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma START, a pena di inammissibilità dell’offerta. L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1, deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara e **deve contenere i seguenti documenti a pena di inammissibilità, in quanto documentazione essenziale ai fini della valutazione dell’offerta ai sensi dell’art. 70 c. 4 lett. a) del dlgs n. 36/2023:**

- come indicati nell’Allegato A2 Criteri di valutazione, il concorrente:
- dovrà produrre la documentazione descrittiva dei singoli criteri di valutazione riferiti ai criteri 1 2 e 3 a pena di inammissibilità dell’offerta tecnica in base alle richieste contenute nell’allegato A2;

Il concorrente potrà presentare eventuale offerta tecnica sul criterio 4.1 utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla SA e potrà presentare eventuale Offerta di Gestione Informativa OGI

premiabile in bim, per il criterio sub criteri 4.2 seguendo le indicazioni del capitolato informativo posto a base di gara. In tal caso occorre presentare, a pena di non attribuzione del punteggio tecnico, obbligatoriamente la propria OGI consistente nella propria offerta di capitolato informativo (OGI), su carta intestata declinata sulla base delle richieste riportate nell'allegato A2 e nel capitolato informativo BIM posto a base di gara

- in caso di avvalimento premiabile, è necessario allegare all'offerta tecnica il contratto di avvalimento;

L'assenza della relazione tecnica richiesta per i criteri 4.1 e 4.2 non determina l'esclusione dalla gara ma comporta la mancata valutazione e assegnazione del relativo punteggio. Si precisa, inoltre, che nell'allegato A2 Criteri di valutazione è presente la soglia di sbarramento stabilita in 40 punti per l'ammissibilità dell'Offerta tecnica.

Il concorrente dovrà compilare l'offerta tecnica utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sulla piattaforma di e-procurement START. La Stazione appaltante si riserva la possibilità di escludere l'offerta tecnica qualora, la stessa non presenti le caratteristiche minime essenziali da rispettare a pena di irregolarità della stessa ai sensi dell'art. 33 c.8 del Codice vigente secondo cui sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara.

Contratto di avvalimento

Si precisa che nell'ipotesi in cui il concorrente si avvalga di una impresa ausiliaria e che tale avvalimento sia finalizzato a migliorare la propria offerta tecnica ai sensi dell'art. 104 comma 3, tale concorrente dovrà inserire il contratto di avvalimento nell'offerta tecnica, qualora nello stesso siano inserite le condizioni migliorative valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico.

*Nel caso in cui nel "Modulo Accesso", presentato con la Documentazione amministrativa, sia stata formulata opposizione all'accesso riguardo a talune parti dell'offerta tecnica, il concorrente, non a pena di esclusione, ma ai soli fini di una più sicura identificazione delle parti alle quali non autorizza l'accesso, è invitato ad allegare all'offerta tecnica: **copia dell'Offerta tecnica con oscurate le parti costituenti, a giudizio del concorrente, segreto tecnico/commerciale.***

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma START, l'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, che deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti documenti elencati nell'Allegato A Criteri e procedure di valutazione relativi alla componente economica.

L'operatore economico dovrà presentare a firma del Legale rappresentante del concorrente, in base alla forma di partecipazione prescelta:

il modello Offerta economica generato dalla piattaforma START che riporta:

a. il **ribasso percentuale** offerto, **deve essere espresso con 2 cifre decimali**, rispetto all'importo totale ribassabile posto a base di gara di € € € **7.222.254,99** (oltre Iva nei termini di legge) e dovranno essere specificati:

-**“gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti l'impresa”**,

-il **“costo della manodopera”**, il costo complessivo del lavoro in relazione ai lavori da eseguire (comprensivo degli elementi retributivi, degli oneri previdenziali ed assistenziali e altri eventuali oneri) per l'espletamento delle prestazioni. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Gli oneri aziendali ed il costo della manodopera devono essere riferiti al valore massimo dell'importo posto a base d'asta.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Il valore teorico di aggiudicazione posto a base di gara si otterrà applicando per intero all'importo posto a base di gara al netto della sicurezza, il ribasso offerto al solo fine di definire il valore massimo complessivo dei contratti attuativi. L'importo del singolo contratto sarà determinato applicando il ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sull'elenco prezzi posto a base di gara. . Il ribasso offerto sarà applicato in modo uniforme a tutti i prezzi formanti l'elenco prezzi posto a base di gara, come indicati nell'Allegato Elenco prezzi, con le modalità stabilite dal Capitolato Speciale di appalto.

I costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo contratto attuativo, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 81/2008.

I costi della sicurezza di cui al P.S.C., non soggetti a ribasso, anch'essi quantificati sulla base del Prezzario regionale di riferimento, saranno aggiunti all'importo netto dei lavori per definire l'importo totale del contratto.

Per la presentazione dell'**offerta economica**, l'operatore economico dovrà accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

- **Compilare** il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Sottoscrizione dell'offerta economica

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della relativa procura) ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Per quanto non previsto si rinvia all'allegato **A2 Criteri di valutazione**.

Verifica del costo della manodopera

Al concorrente primo in graduatoria sarà richiesto di compilare il modello facsimile per costo manodopera riferito alla esecuzione dei lavori. Tale modello è già disponibile su START.

La compilazione di tale modello è solo eventuale in fase in gara. Lo stesso, infatti, non deve essere compilato ai fini della partecipazione alla gara ma la sua compilazione sarà richiesta solo nei seguenti casi:

- verifica dei costi della manodopera sul concorrente che ha presentato la migliore offerta in gara;
- verifica dei costi della manodopera in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta.

L'inserimento di tale modello fra gli allegati di gara è, pertanto, finalizzato, unicamente a consentire all'operatore economico la conoscenza dei dati che verranno richiesti, ai fini della verifica del costo della manodopera, qualora lo stesso dovesse risultare migliore offerente o soggetto a controllo ai fini della verifica dell'anomalia dell'offerta.

La Stazione Appaltante esclude l'offerta se dalle specifiche giustificazioni prodotte in materia di costo del personale in rapporto alla base d'asta posta a base di gara non viene comprovato il rispetto dei minimi salariali retributivi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 c.2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo quanto dettagliato nel modello **A2 Criteri di valutazione**.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta tecnica	85 punti
Offerta economica	15 punti
totale	100 punti

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Per le modalità di valutazione dell'offerta tecnica si rinvia all'allegato A al presente disciplinare.

COMPONENTE TECNICA – punteggio massimo 85 punti

Sub-criteri motivazionali	PT max sub-criteri			
1. proposte migliorative volte a ridurre l'impatto dei lavori e del cantiere sull'ambiente circostante	20			
		1.1 soluzioni organizzative nella gestione di cantiere volte a riduzione l'impatto su aree protette	10	D
		1.2 riduzione delle vibrazioni e del rumore in prossimità dei cantieri navali	10	D
2. durabilità degli elementi strutturali	25			
		2.1 durabilità della verniciatura delle palancole	15	D
		2.2 durabilità cordolo in cemento armato	10	D
3. integrazione e miglioramento delle misure di sicurezza	22		22	D
4. BIM e assunzioni premiali	18			
		4.1 impegno ad assumere due unità lavorative a tempo pieno ovvero: 1 donna e/o 1 giovane (di età inferiore a 36 anni) (oltre gli obblighi di legge) per l'esecuzione dell'intervento. (formula: 4 punti per ogni assunzione fino a un massimo di 8 punti)	8	Q
		4.2. Presentazione di capitolato informativo proposto dall'OE (OGI) contenente l'offerta di gestione informativa digitale	10	D

Con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera Q dell'offerta tecnica vengono indicati i "Punteggi quantitativo", vale a dire che sono assegnati 4 o 8 punti se rispettivamente vengono assunti per l'intera durata dell'intervento una o due

unità tra le seguenti: 1 donna e/o 1 giovane (di età inferiore a 36 anni) (oltre gli obblighi di legge); tali punti, da un minimo di 4 ad un massimo di 8 saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto al subcriterio 4.1.

Il punteggio dell'offerta economica viene assegnato da START mediante formula quantitativa che utilizza l'interpolazione lineare.

E' prevista una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, ovvero Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 40. Si rinvia in toto al documento **Allegato A2 Criteri di valutazione** allegato.

Relativamente alla componente dell'offerta economica il criterio applicabile per la valutazione della stessa è di natura quantitativa, (Q) - "Punteggi quantitativo", perché il relativo coefficiente è attribuito mediante applicazione automatica della formula matematica dell'interpolazione lineare attraverso START.

Si applicano la prima e la seconda riparametrazione come meglio descritto nell'allegato A2 Criteri di Valutazione.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

SEDUTE DI GARA

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale, la Commissione, appositamente nominata dopo la data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte, procede, prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi, alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, ed infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo e del secondo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara. (La verifica dell'anomalia, trattandosi di O.E.V. avviene dopo le operazioni della commissione di gara).

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 08/09/2026 alle ore 10.00.**

La Piattaforma START consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- delle offerte tecniche;

- delle offerte economiche;
- della documentazione amministrativa

La piattaforma START garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La Stazione Appaltante garantisce la partecipazione alle sedute pubbliche di gara agli operatori interessati o uditori in video conferenza mediante utilizzo della piattaforma cisco-webex.

La pubblicità delle sedute è garantita dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma START salvo impedimenti derivanti dal sistema, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica procura, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Il link di accesso alla stanza virtuale, le istruzioni per l'accesso e tutte le indicazioni relative alle modalità di partecipazione sono disponibili all'indirizzo:
<https://www.dropbox.com/sh/hmtrqiys90e0ufc/AACIAZQs6whQe9hdIXqJPrSTa?dl=0>

Si pregano gli operatori economici di prendere visione della documentazione e trasmettere eventuale delega e liberatoria entro la data della prima seduta pubblica.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate, se necessario, ad altra ora, luogo, o data a mezzo di avviso, tramite il sistema telematico nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START, oltreché mediante pubblicazione su Amministrazione Trasparente.

Le successive sedute pubbliche, si svolgeranno con le medesime modalità, in mancanza di diverse indicazioni da parte della Stazione Appaltante, e saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione di avviso, tramite il sistema telematico nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START, oltreché mediante pubblicazione su Amministrazione Trasparente.

Il soggetto che presiede il seggio di gara, nel corso della seduta pubblica, può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se, a titolo esemplificativo, devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici.

INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La stazione appaltante si avvarrà nella presente gara della facoltà prevista dall'art. 107 comma 3 del Codice di inversione procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo e secondo in graduatoria. (La verifica dell'anomalia, trattandosi di O.E.V. avviene dopo le operazioni della commissione di gara).

La commissione giudicatrice procede relativamente a ciascuna offerta in seduta pubblica all'apertura delle offerte tecniche al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e in una o più sedute riservate all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati all'allegato A2 Criteri e procedure di valutazione.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi. Successivamente, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, inserendo tali punteggi nel sistema di START, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma Start consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La piattaforma di START procederà in automatico alla formazione della graduatoria.

Il Presidente della Commissione procede quindi come segue:

- apre, esamina e, in caso di esito positivo, approva sulla piattaforma le offerte economiche di tutti i concorrenti;
- dopo aver preso visione della graduatoria simulata dalla piattaforma START, procede alla verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata dal primo e dal secondo classificato individuati tra le offerte non anomale, ne accerta la regolarità ed attiva l'eventuale soccorso istruttorio;
- successivamente chiude la fase di verifica della documentazione amministrativa, per consentire alla piattaforma telematica di formare la graduatoria dei concorrenti, concludendo quindi le operazioni di gara e trasmettendo gli atti al RUP per gli adempimenti conseguenti.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Nella prima seduta, il Presidente, dopo aver fatto accesso all'area della piattaforma contenente la documentazione Tecnica, procede a dare conto della consistenza della busta contenente l'offerta tecnica presentata da ciascun concorrente. Poi sospende la seduta pubblica e con i commissari esamina la busta tecnica di ciascun concorrente in seduta riservata procedendo all'esame ed alla valutazione delle stesse.

In seduta pubblica, dà conto della valutazione operata dalla Commissione sulle offerte tecniche e dopo aver eventualmente escluso le offerte tecniche irregolari o che non abbiano ottenuto il punteggio minimo di 40 punti, procede all'approvazione delle buste tecniche ed all'attribuzione del punteggio tecnico assegnato su START.

Per i candidati ammessi alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica, nella medesima seduta procede:

- all'apertura della busta economica verificandone la regolarità formale, ed eventualmente procedendo in tale sede a disporre l'esclusione del concorrente in caso di presentazione di offerte, plurime, condizionate, alternative;
- a dare lettura del ribasso offerto, approvando poi sul sistema telematico la documentazione economica esaminata;
- all'esito dell'esame delle offerte economiche, a chiudere sulla piattaforma la fase di esame delle buste economiche.

Procede quindi a rendere nota la classifica simulata, per poi procedere all'apertura della busta amministrativa della migliore offerta non anomala del primo e del secondo concorrente risultante da tale classifica, per effetto di quanto disposto dall'art. 107 c.3 e 12 del Dlgs n. 36/2023.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE

Concluso l'esame delle offerte tecniche ed economiche, il presidente di gara utilizzando la funzionalità della piattaforma S.T.A.R.T., "Simula Classifica", che consente di visualizzare

l'anteprima della classifica, individua il miglior offerente e il secondo classificato per la verifica della documentazione amministrativa.

Il Presidente procede quindi, sulla base della documentazione contenuta nella "busta amministrativa" del primo e del secondo classificato, a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara;
- c) richiedere eventuali chiarimenti o attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) verificare la documentazione presentata in sede di chiarimenti e/o eventuale soccorso istruttorio e ad esporre le risultanze delle valutazioni effettuate;
- d) approvare sulla piattaforma START la documentazione del soggetto verificato risultata regolare, disponendone l'ammissione;
- e) a disporre l'eventuale esclusione del concorrente verificato, nel caso in cui, all'esito di tale verifica e dell'eventuale soccorso istruttorio, risulti la presenza di un motivo di esclusione o il mancato rispetto dei criteri di selezione.

Successivamente, il Presidente completerà la fase relativa all'esame della documentazione amministrativa, utilizzando la funzionalità di START che consente di completare detto esame senza dover approvare i documenti di tutti i partecipanti.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai fini dell'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse in conformità all'art. 110 comma 1 del Dlgs n. 36/23, per la presente procedura di gara non operano automatismi predefiniti, pertanto la SA potrà decidere di attivare il procedimento di anomalia in base ad elementi specifici espressamente dichiarati nella seduta di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

L'eventuale verifica di anomalia avviene anche nei casi dell'art 102, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. attraverso la seguente procedura:

- a) si richiede per iscritto all'offerente di presentare l'analisi dei prezzi e le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) si assegna all'offerente un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) il RUP esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto dell'analisi dei prezzi e delle giustificazioni fornite, e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede ulteriori precisazioni;

- d) potrà essere esclusa l'offerta qualora l'offerente non presenti le giustificazioni entro il termine perentorio assegnato a pena di esclusione;
- e) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

24. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E STIPULA DEL CONTRATTO

L'appalto è aggiudicato secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il migliore rapporto qualità/prezzo.

Non sono ammesse offerte in aumento.

In presenza di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta purché ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è adottata con determinazione del Dirigente responsabile del contratto. All'esito delle operazioni di gara il Responsabile della gara indetta su Start formulerà la graduatoria finale con indicazione della migliore offerta e ai sensi dell'art. 17 c.5 trasmetterà la proposta di aggiudicazione unitamente a tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti, al Responsabile Unico del Progetto, al Dirigente responsabile.

L'aggiudicazione è disposta dall'organo competente all'esito positivo del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17 c.5 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, sul concorrente cui la stazione appaltante ha proposto l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 del dlgs n. 36/2023;

L'Amministrazione verificherà, altresì, ai sensi dell'art. 16, c. 1 della L.R. Toscana n. 38/2007, l'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 90 del d.lgs. 81/2008. A tale scopo il concorrente aggiudicatario dovrà produrre il **modello C** messo a disposizione tra la documentazione di gara, accompagnato dalla documentazione comprovante il rispetto degli adempimenti elencati nell'allegato XVII del predetto decreto, accompagnata dalla dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i quali attestino di aver preso visione dei documenti comprovanti il rispetto degli adempimenti elencati al predetto allegato.

Tale documentazione dovrà essere presentata nel termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, all'incameramento della garanzia provvisoria ed allo scorrimento della graduatoria.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente secondo classificato, lo stesso verrà aggiudicato, scorrendo la graduatoria al primo operatore le cui verifiche sul possesso dei requisiti si concludano positivamente.

Le clausole essenziali del contratto sono quelle definite tali e/o contenute nel capitolato speciale e nello schema di contratto allegato, con particolare riguardo anche alle clausole del capitolato precisate come essenziali nella determina a contrarre che l'operatore sarà chiamato espressamente a sottoscrivere attraverso gli allegati A1a-A2a-A2b come dichiarazione di accettazione unitamente a tutto quanto previsto nella determinazione a contrarre e nella documentazione integrale di gara, in fase di presentazione dell'offerta.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011,

recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Per la stipula del contratto di appalto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18 del D.Lgs 36/2023.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale complessivo dell'appalto, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

La stipula del contratto, discendendo da procedura aperta, avverrà in forma pubblica amministrativa, a pena di nullità in modalità elettronica, a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune secondo allegato in determina a contrarre, che in fase di sottoscrizione potrà subire piccole modifiche non incidenti sul suo contenuto sostanziale.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La stipula del contratto è comunque subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- che l'aggiudicatario abbia presentato la documentazione che sarà richiesta dall'Ufficio Contratti unitamente alle polizze assicurative richieste dal capitolato ed alla garanzia definitiva;
- versamento delle spese contrattuali, che saranno successivamente quantificate;

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve

essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ogni singolo lotto di gara deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. In particolare, il concorrente è tenuto ad attestare in fase di gara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Pisa con deliberazione di Giunta Comunale N. 152 del 20/06/2024, reperibile al seguente link: <https://www.comune.pisa.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generalis/Atti-generalis/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento>, nonché delle [linee guida Anac approvate con delibera 177 del 19 febbraio 2020](#). In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, e ad adempiere a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale citata.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma Start a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante Piattaforma Start, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Gli Operatori Economici che hanno presentato offerta a uno o più lotti della procedura e non sono stati esclusi (in valutazione) possono accedere alla pagina di accesso agli atti della piattaforma Start e scaricare la documentazione presente.

Il punto di accesso ai documenti è disposto attraverso la sezione "Accesso agli atti" presente nel menu di secondo livello.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante. La disponibilità dei documenti è garantita mediante la sezione ACCESSO sulla piattaforma START ai primi cinque classificati. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati tramite piattaforma START.

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo, non essendo ad oggi disponibile una procedura automatizzata tramite piattaforma START, potranno accedere agli atti ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 inoltrando apposita richiesta tramite piattaforma START dalla sezione COMUNICAZIONI e la SA provvederà sempre tramite PAD a mettere a disposizione la documentazione (previa valutazione della relativa ostensibilità) dal momento che il Bando tipo ANAC 1 prevede che tale istanze siano evase tramite PAD.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pisa, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito della disciplina sul trattamento dei dati personali. I dati relativi alla presente procedura vengono acquisiti tramite la piattaforma regionale START - Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d'ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.

Con la presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR il Comune di Pisa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, (in seguito "**Titolare**"), intende fornirle, in quanto "interessato" dal trattamento, le seguenti informazioni:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, in persona del Sindaco in carica, email: info@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it, tel. 050 910111.

Il Responsabile della protezione dei dati è l'avv.to Veronica Malfatti, Funzionario presso l'Ufficio del Segretario Generale del Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi, 1, tel: 050 910354, e-mail: privacy@comune.pisa.it oppure v.malfatti@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (per quale scopo si trattano i dati personali e perché è consentito trattarli)

Il Comune di Pisa, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità, prescritti dal GDPR, e delle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, procederà al trattamento - ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione, raffronto, interconnessione e cancellazione - dei dati personali da Lei forniti al momento dell'invio di domande di partecipazione a procedure di scelta del contraente o della presentazione di manifestazioni di interesse, o all'atto della stipula di contratti con l'Ente o dell'assunzione di incarichi di collaborazione autonoma a qualunque titolo con il Comune .

In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici, per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione a procedure di scelta del contraente e/o a procedure comparative
- b) accertamento dei requisiti richiesti da norme di legge o di regolamento per poter contrarre con la pubblica amministrazione (dati giudiziari, verifica eventuali situazioni di incompatibilità, verifica regolarità fiscale, verifica regolarità contributiva, certificazioni antimafia);
- c) pagamento di corrispettivi delle prestazioni rese in favore dell'Ente a qualunque titolo (dati finanziari);

La liceità del trattamento si fonda sul perseguimento dell'interesse pubblico di cui è investito il Comune di Pisa, ex art. 6, lett. e) del Reg. UE 679/2016, cui si unisce, per la stipula dei contratti, la natura contrattuale del rapporto tra Titolare ed Interessato ai sensi dell'art. 6, lett b) dello stesso Reg.UE 679/2016.

In particolare le norme di legge che costituiscono la base giuridica di questo trattamento sono: R.D. 2240/1923, il D.Lgs 165/2001 e ss. mm e ii; il D. Lgs 196/2003 e ss.mm e ii; il D.Lgs 36/2023 e ss. mm. E ii., Regolamenti interni dell'ente in materia di gare, contratti, patrimonio, incarichi di lavoro autonomo, contabilità.

PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL GDPR

Per le finalità di trattamento sopra indicate il Comune di Pisa potrà trattare categorie dati relativi a condanne penali e reati, ai sensi dell'Articolo 10 del Regolamento.

Il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati è consentito ai sensi dell'art.2 octies, comma 3, lett.c), h) i) del D.lgs 196/2003 come integrato dal D.Lgs 101/2018.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (chi può conoscere i Suoi dati personali)

I dati trattati per le finalità di cui sopra sono accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare, assegnati ai competenti uffici del Comune, che, nella loro qualità di soggetti espressamente designati al trattamento dei dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento sono stati, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare. I dati personali possono altresì essere:

1) Comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante le messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a:

- altre Pubbliche Amministrazioni, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale;
- a quei soggetti pubblici ai quali la comunicazione è dovuta obbligatoriamente perché previsto da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento;
- alle società partecipate dal Comune di Pisa per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l'erogazione di servizi che saranno debitamente nominati come Responsabile esterni del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR;
- a soggetti privati, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dei contratti di cui il Comune di Pisa è parte;
- a soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 (accesso ai documenti);

2.) Diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante le messa a disposizione o consultazione) ove sia necessario ai fini della:

pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore;

pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" della rete Civica, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico).

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di Pisa avviene su server ubicati all'interno dell'Ente e/o in cloud e/o su server esterni di fornitori dei servizi online che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili esterni del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI (per quanto tempo vengono trattati i Suoi dati)

Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario al perseguimento dei fini per cui essi sono stati raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR. In particolare i dati personali necessari per finalità di natura contabile saranno conservati in linea con quanto previsto dal Codice civile per la conservazione delle scritture contabili.

I restanti dati saranno conservati per il tempo consentito dalla normativa vigente e dal Piano di conservazione e scarto della Soprintendenza regionale.

Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l'interessato.

OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per la partecipazione alla procedura di scelta del contraente, per formulare manifestazione di interesse, per stipulare contratti con l'Ente e assumere incarichi in favore dell'Ente.

DIRITTI DELL'INTERESSATO E MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'interessato ha diritto di richiedere al Comune di Pisa, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art. 15 del GDPR; la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Amministrazione e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all'art. 18 del GDPR.

L'interessato ha altresì il diritto:

di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;

di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra (anche utilizzando l'apposito modello per l'esercizio dei diritti pubblicato alla pagina <https://www.comune.pisa.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-funzionamento-interno/Protezione-dati>) inviando una e-mail al Responsabile della Protezione dei dati ai seguenti indirizzi e-mail: v.malfatti@comune.pisa.it e privacy@comune.pisa.it pec: comune.pisa@postacert.toscana.it.

MEZZI DI TUTELA

L'interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pisa abbia violato le disposizioni del Regolamento, può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all'articolo 77 del GDPR.

Ai sensi dell'art.144 del D. Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018, chiunque può rivolgersi all'autorità Garante una mera segnalazione.

Maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali sono disponibili sul sito istituzionale all'indirizzo <https://www.comune.pisa.it/Privacy>.

La Responsabile E.Q.
operante come SA ausiliaria conto terzi
ATEM GAS, Gare, Supporto Giuridico e Supporto al RUP
Dott.ssa Alessia Masini

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa”.